



Diritto e innovazione

La libertà e il suo limite

Una riflessione sul diritto alla *privacy* a partire dalla sentenza Roe v. Wade

di [Antonello Soro](#)

12 luglio 2022

ABSTRACT

La sentenza Roe v. Wade ha avuto, tra gli altri, il merito di introdurre una nuova idea della *privacy*, come diritto al libero esercizio di scelte attraverso cui le “persone definiscono il significato della loro esistenza”. Quest’intima vocazione liberale ha consentito alla *privacy* di arricchirsi progressivamente di nuovi e più rilevanti significati, sino a divenire quella garanzia di libertà e dignità della persona dai rischi di prevaricazione del potere (anche tecnologico), rappresentata oggi dalla protezione dei dati personali. Il contributo ripercorre alcune delle più rilevanti declinazioni di questo diritto, nell’evoluzione che l’ha caratterizzato, nella costante dialettica tra libertà e limite.

La sentenza Dobbs della Corte suprema americana del 24 giugno, contraddicendo dopo 49 anni il precedente sinora indiscusso Roe v Wade, ha ritenuto l’aborto non un diritto della donna, ma

una “grave questione morale” la cui regolazione vada demandata ai singoli Stati e non alla legislazione federale.

E nonostante la gravità e complessità, forse unica, della questione (politica e giuridica, oltre che etica) dell’aborto, la sentenza Dobbs segna, per molteplici ragioni, una netta regressione rispetto al precedente del 1973, importante anche per le implicazioni ulteriori e più generali che ha avuto sulla concezione del rapporto tra la libertà e i suoi limiti.

In questo senso, uno dei principali elementi innovatori della sentenza Roe v. Wade è la nuova idea della *privacy* ad essa sottesa, come diritto di autodeterminazione sulle scelte caratterizzanti l’esistenza, rispetto alle quali lo Stato deve astenersi da ingerenze non giustificabili in nome di superiori interessi.

Si trattava dello sviluppo di una concezione almeno in parte anticipata dalla sentenza Griswold v. Connecticut di otto anni prima, sul diritto alla contraccezione. Già lì, infatti, si era compiuto il passaggio da un’idea di *privacy* ancora dal retaggio dominicale (un’ulteriore proiezione dello *jus excludendi alios*) a una più moderna, incentrata sul diritto di autodeterminazione nelle scelte qualificanti per la propria sfera personale. Con Roe v. Wade si accentua, ancor più, l’idea della *privacy* come libero esercizio di scelte attraverso cui le “persone definiscono il significato della loro esistenza” (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 1973), sancendo dunque un limite di non ingerenza del pubblico potere rispetto a tale sfera di determinazione individuale, autonoma e libera.

Quest’intima vocazione liberale ha consentito alla *privacy* – nel sistema americano ma soprattutto in quello europeo, grazie alla sinergia con la dignità personale – di arricchirsi progressivamente di nuovi e più rilevanti significati. L’originario “*right to be let alone*” di Warren e Brandeis del lontano 1890 è così divenuto quella garanzia di libertà e dignità della persona dai rischi di prevaricazione del potere (anche tecnologico), rappresentata oggi dalla protezione dei dati personali.

Tra quel diritto a sottrarsi allo sguardo indesiderato del 1890 e il diritto al governo dei propri dati di oggi, questo diritto “inquieto” – perché mai uguale a sé stesso, dinamico nel suo tentativo di governare il presente e il futuro- ha subito un’evoluzione straordinaria, che ne ha accentuato la funzione egitaria e democratica, quale strumento di redistribuzione del potere, oggi soprattutto informativo.

Il passaggio più significativo, nel percorso verso la democratizzazione della *privacy*, si ha in Italia con lo Statuto dei lavoratori del 1970, di poco precedente Roe v. Wade.

Vietando il controllo a distanza e le indagini sulle opinioni politiche e sindacali, lo Statuto ha fondato infatti, proprio su questo diritto, un essenziale presidio di libertà dei lavoratori dalle ingerenze datoriali. Era così tracciata la strada che avrebbe reso la *privacy* uno straordinario strumento di tutela della libertà e della dignità di tutti: in particolare dei soggetti più vulnerabili, perché inermi di fronte a un potere, privato o pubblico, rafforzato dalla potenza geometrica della tecnica, ieri con le schedature datoriali, oggi con l'algoritmo dei riders, domani chissà.

Ciò che tuttavia, pur in questa "rivoluzione" della *privacy* è rimasto costante è la sua "cifra", che si esprime nel senso del limite (dell'ingerenza, del potere, del dire e del non dire) e che si riflette in ogni sua declinazione e implicazione: dalla sanità (dove il medico, cui tutto si dice di noi, nulla deve dire al di fuori) alla trasparenza (dove la doverosa visibilità del potere e dell'agire pubblico presuppone, però, l'altrettanto necessaria opacità della vita intima, privata, che per nulla incide sul profilo pubblico); dalla navigazione on line (dove va selezionato adeguatamente ciò che, di noi e degli altri, esponiamo e ciò che invece dobbiamo custodire, per non divenire vittime del pedinamento digitale), all'intelligenza artificiale (dovendo selezionarsi opportunamente i dati con cui alimentare o, viceversa, non alimentare l'apprendimento automatico della macchina, per non determinare esiti discriminatori della decisione algoritmica).

Se, dunque, l'anima della *privacy* è proprio la tensione tra libertà e limite, ci sono due aspetti particolarmente emblematici di questa dialettica, sui quali vorrei soffermarmi: l'oblio e il rapporto con l'informazione.

Perché è su questo terreno che si misura, in modo più evidente e più significativo, il peso dell'omissione (delle parole, delle immagini, di tutto ciò che in qualche modo ci rappresenta)

Anzitutto l'oblio. Il diritto all'oblio, come particolare espressione del diritto alla *privacy*, è la sintesi del rapporto tra scorrere del tempo e memoria collettiva.

Se il primo, infatti, affievolisce la seconda, suggerendo il silenzio su eventi passati non così rilevanti da meritare rievocazione, la seconda cancella il primo, imponendo un eterno presente per quei fatti talmente costitutivi della storia di un popolo, di un Paese, da essere parte indelebile della sua identità e coscienza sociale.

L'oblio interseca la *privacy* al punto da divenirne, addirittura, una componente essenziale con l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione e ne riflette l'evoluzione.

Esso nasce, oltre vent'anni fa, come diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia pur legittimamente diffusa in origine, ma non giustificata oggi da nuove ragioni di attualità.

Si afferma, dunque, nel contesto mediatico tradizionale, scandito da notizie diffuse in momenti determinati dagli organi d'informazione e destinate, appunto, a una vita tendenzialmente breve in assenza di ulteriori ragioni che ne rinnovino l'interesse.

E proprio in tale contesto si è affermato, ad esempio, il diritto dell'ex terrorista a non vedersi nuovamente citato come tale in un articolo su fatti non legati al suo passato, a distanza di decenni dalla condanna e dopo aver scontato integralmente la sua pena cambiando radicalmente vita.

Egli, infatti, rivendicava il diritto a non vedere la sua intera esistenza ridotta a un passato da cui si era con fatica emancipato.

Lo sguardo solo retrospettivo dei media, annientandone il percorso di vita intrapreso e la sua scelta di essere "altro" da ciò che era stato, si risolveva in uno stigma perenne e deformante, ostativo anche al suo reinserimento sociale.

Rovesciando l'idea della *damnatio memoriae*, il marchio di "reo" imposto senza limiti temporali finisce così con il rappresentare una pena accessoria incompatibile con il valore che il sistema penale attribuisce al tempo in funzione dell'oblio: con gli istituti della prescrizione, della riabilitazione, della non menzione della condanna.

A fronte di un sistema penale tutto fondato su una scommessa razionale sull'uomo e sulla sua possibilità di cambiamento (la Costituzione legittima la pena solo in quanto tenda alla rieducazione del condannato), l'informazione non può schiacciare la persona al suo reato, risolverla tutta e soltanto in esso, anche quando se ne siano prese visibilmente le distanze.

I media non dovrebbero impedire ciò che neppure un giudice può fare, ovvero di essere anche altro da ciò che si è stati.

Ancor più profonda è poi la lesione dell'identità determinata dall'eterna memoria della rete, quando riduce un'intera esistenza, in tutta la sua insondabile complessità, a un momento, a un errore sia pur gravissimo, ma che comunque non la rappresenta più o, peggio, non l'ha mai rappresentata del tutto.

Ecco, quindi, il bisogno di oblio quale contrappeso a una memoria tanto eterna e inflessibile quanto parziale, una condanna senza appello, che non contempla riabilitazione.

Questo bisogno di emancipazione da una memoria capace di ipotecare presente e futuro ha conosciuto vari strumenti di tutela: dal divieto di ripubblicazione -che attinge alla sua dimensione difensiva e statica, quale pretesa a non essere più ricordati (o a non esserlo per come

si era e non si è più)- all'aggiornamento della notizia che ne valorizza la componente dinamica e attiva, sino alla deindicizzazione, che incide non sulla notizia in sé- intatta nella fonte originaria- ma sulla sua reperibilità mediante i motori di ricerca.

Una notizia vera all'epoca ma oggi superata dai fatti merita certamente, se lesiva della dignità di qualcuno, di essere sottratta all'indiscriminata reperibilità dei motori di ricerca, per evitare che essa divenga l'unica o la prevalente rappresentazione del soggetto: la categoria (indagato, imputato, condannato, malfattore, ecc.) cui ricondurlo semplicemente digitandone il nome su Google.

Il diritto al ridimensionamento della propria visibilità mediatica, a tutela di un'identità ormai affrancata dalla dimensione statica e tendenzialmente immutabile cui è stata tradizionalmente ascritta, si è del resto riconosciuto, quale strumento di libertà, non soltanto a fronte di notizie risalenti e superate dai fatti (si pensi a un indagato poi assolto), ma anche a notizie false e quindi anche diffamatorie.

Ogniqualevolta, dunque, l'interesse alla indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto al rischio della biografia ferita.

Il diritto all'oblio non è, dunque, pretesa di auto rappresentazione, ma strumento di una memoria sociale selettiva, che coniugando diritto all'informazione e dignità, racconti ciò che va ricordato, mettendo in secondo piano ciò che non appartiene all'identità individuale né contribuisce a costruire la coscienza collettiva.

Ma il gioco tra parole dette e parole omesse è, in fondo, la grande sfida dell'informazione, che è corretta in quanto racconti la notizia senza violare la dignità, narri ciò che è di pubblico interesse e non ciò che semplicemente interessa il pubblico, lontano dal voyeurismo e senza mai confondere la cronaca con lo sguardo dal buco della serratura.

Non è facile, soprattutto al tempo del populismo penale, che identifica nella giustizia penale la principale se non l'unica forma di giustizia sociale.

E se da quest'attribuzione al giudiziario di aspettative che non gli sono proprie deriva, fatalmente, una lacerazione tra giustizia attesa e giustizia amministrata, essa si approfondisce sino a divenire insanabile, per la distorsione subita dal principio di pubblicità del processo.

Principio nato per sottrarre l'amministrazione della giustizia a quella segretezza che ne aveva fondato l'arbitrarietà, ma non per consentire la delocalizzazione della scena giudiziaria sul web, ove l'etica del limite e del dubbio sono sostituite dalla presunzione di colpevolezza.

E chi a vario titolo (indagato magari poi prosciolto, vittima, teste) compaia nelle indagini è messo a nudo anche negli aspetti più intimi e ininfluenti per il processo, con stralci d'intercettazioni spesso fuorvianti perché mal estrapolate dal contesto, che restano in rete per sempre, come un "fine pena mai", anche in caso di assoluzione.

Ecco perché, con il web, la scelta delle parole dev'essere ancora più rispettosa di quel criterio di essenzialità su cui si fonda la deontologia giornalistica, nella consapevolezza di come i dettagli eccedenti le reali esigenze informative possano anche distruggere vite.

Quest'esigenza di selezione nulla ha a che vedere, naturalmente, con la censura o il depotenziamento dell'informazione, che dev'essere anche se necessario cruda e diretta, come nel caso della guerra, le cui immagini non possono non scuoterci o del corpo martoriato di Stefano Cucchi: chi avrebbe compreso il dramma di quegli abusi senza la forza di quelle foto?

Vi è forse un simbolo del costo umano di politiche migratorie miopi, più eloquente della foto del piccolo Alan Curdy sulle coste dell'isola di Budrum?

Perché a volte raccontare storie, dare un volto e un nome a drammi altrimenti percepiti come distanti, è necessario.

Ma ciò non implica, mai, indulgere sulle vulnerabilità.

Si tratta, allora, di promuovere un giornalismo di qualità, non di semplice e acritico "riporto", che scavi a fondo della notizia ma non violi la dignità (come per le foto in manette) e non ricerchi il sensazionalismo anticipando giudizi di colpevolezza con la gogna del web (l'audio della preside del Liceo Montale in homepage...).

Ecco, dunque, che anche qui, la pietra angolare delle nostre democrazie, ovvero l'informazione, è tutta nell'equilibrio tra la libertà (di stampa, di espressione..) e il suo limite, per tenere assieme dignità personale ed esigenze collettive.

La *privacy*, questo diritto di libertà (come viene qualificato dalla Carta di Nizza), mai tiranno, perché nato sulla frontiera mobile degli altri diritti fino a divenirne un presupposto ineludibile, ci racconta tutto questo.

Ci narra di come, a volte, le parole vadano omesse per dirne, invece, altre, più importanti e meno "nemiche", capaci di costruire anziché distruggere, di schiudere orizzonti anziché di tracciare sempre, soltanto, confini.

